

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL FRIULI CENTRALE

Via Grazzano N.5 - UDINE

STATUTO

Ottobre 2011

IL CONSORZIO

Art. 1 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, costituito con decreto Prefettizio del 02/10/70 N.37324/AA.EE., è un Ente Pubblico Economico come previsto dall'art.1 della L.R.18/01/1999, N.3, con sede in Udine.
2. Il Consorzio potrà istituire sul territorio nazionale altre unità locali e/o sedi secondarie.
3. Fanno parte del Consorzio:
 - COMUNE DI UDINE
 - COMUNE DI PAVIA DI UDINE
 - COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
 - FRIULCASSA – CASSA DI RISPARMIO REGIONALE
 - C.C.I.A.A. di Udine
4. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica ed ha durata illimitata.
5. L'ammissione al Consorzio comporta l'adesione al presente Statuto. Potranno partecipare al Consorzio altri Enti, Associazioni di categoria, soggetti pubblici, soggetti privati insediati nell'area, Istituti Bancari aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia purché sia comunque assicurata agli Enti Locali della Provincia di Udine, inclusa fra questi la C.C.I.A.A.di Udine, la maggioranza del fondo di dotazione.
6. Le variazioni del numero e dei soggetti partecipanti al Consorzio e le conseguenti variazioni al Fondo di Dotazione deliberate dall'Assemblea Consortile, non comportano modifica del presente Statuto.

Art. 2 FINI ISTITUZIONALI

1. Il Consorzio promuove, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tale fine realizza e gestisce infrastrutture per le attività industriali, promuove o gestisce servizi alle imprese.
2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.
3. In particolare, il Consorzio provvede:
 - a. all'acquisizione ovvero all'espropriazione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

- b. alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
 - c. alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
 - d. dalla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
 - e. alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;
 - f. al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
 - g. all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
4. Il Consorzio può altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:
- a. la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
 - b. la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali;
5. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 3 e 4 il Consorzio può operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'art.36, comma 5, della Legge 317/1991 e successive modificazioni, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.
6. Il Consorzio provvede con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dal medesimo Consorzio.

Art. 3 *PROMOZIONE DI SOCIETÀ' E PARTECIPAZIONE IN ALTRI ORGANISMI.*

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali ad esso attribuite, il Consorzio potrà operare sia direttamente sia attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni, o promuovendo o partecipando a Società di Capitali anche a scopo di finanziamento.

Art. 4 *FONDO DOTAZIONE*

1. Il Consorzio ha un fondo di dotazione composto dalle quote sociali come risultanti dal Libro Soci.

Il fondo è composto da quote di partecipazione nominative indivisibili di

€ 516,46= ciascuna. L'adesione iniziale comporta una sottoscrizione minima di 5 quote.

Il Fondo di dotazione è ripartito tra i soggetti partecipanti al Consorzio come risulta dalle annotazioni sul Libro dei Consorziati.

2. I successivi conferimenti dei Soci sopraindicati e di quelli che aderiranno successivamente possono avvenire attraverso aumenti del fondo in danaro, o in altri beni.
3. Il mancato pagamento della quota di adesione entro mesi 3 dalla delibera assembleare di accoglimento della richiesta d'ingresso, comporta l'esclusione dal Consorzio da formalizzarsi con delibera assembleare.
4. In presenza di trasferimenti di quote sussiste la prelazione dei Soci Consorziati.

Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento.

5. L'intestazione a Società fiduciaria (o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari, previa esibizione del mandato fiduciario) non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.
6. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti nel libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:
 - a. il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo e a tutti gli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;
 - b. l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del terzo interessato all'acquisto e, se si tratti di Società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;
 - c. a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al punto a), ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo ed all'offerente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà

incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;

- d. in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;
 - e. la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto c);
 - f. qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione;
 - g. nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso le società;
 - h. la cessione delle quote sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.
7. Gli Enti Locali della Provincia di Udine, inclusa la C.C.I.A.A. di Udine, devono essere titolari di quote che rappresentino la maggioranza assoluta del Fondo di Dotazione.

Art.5 SCIoglimento E RECESSO

1. In caso di scioglimento del Consorzio, salvo i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività, l'attivo patrimoniale ed i fondi di riserva sono ripartiti fra i singoli Soci in ragione delle quote di partecipazione iniziali e successive rapportate alla durata della permanenza nel Consorzio.
2. Dal riparto dell'attivo patrimoniale e degli eventuali fondi di riserva sono esclusi i Soci partecipanti al Consorzio da meno di 10 anni al momento dello scioglimento del Consorzio stesso.
3. Ai fini della ripartizione di cui al precedente punto 1), i terreni, i fabbricati e le opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Consorzio nelle aree in gestione sono scorporate dal patrimonio e quindi non saranno ricomprese nell'attivo patrimoniale.
Le proprietà di tali beni saranno trasferite al Comune nel cui territorio essi insistono.
4. Il recesso dei Consorziati è ammesso a partire dall'esercizio successivo a quello della data della richiesta di recesso ed ai medesimi non compete alcun riparto patrimoniale o del fondo di riserva. In caso di partecipazione da più di 10 anni alla data di richiesta di recesso verrà riconosciuta la restituzione della quota versata rivalutata sulla base dell'indice ISTAT - indici dei prezzi al consumo di operai e impiegati.

GLI ORGANI

Art.6 ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea dei Soci del Consorzio
 - b) Il Consiglio di Amministrazione
 - c) Il Presidente
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA

Art.7 COMPONENTI

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei soggetti pubblici o privati partecipanti al Consorzio o loro delegati.
2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente.
3. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionali al valore della quota rappresentata.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà del Fondo di dotazione. Essa delibera validamente con la maggioranza assoluta dei soci presenti, salvo che lo Statuto richieda una maggioranza più elevata.
5. I Componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione degli atti deliberativi adottati dall'Ente e chiedere copia di estratti dei verbali dell'Organo Amministrativo.

Art.8 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio.
2. L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria almeno 2 volte all'anno cioè entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio annuale, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del programma triennale di attività e di promozione industriale e del piano economico finanziario contenente il programma di attività e promozione relativo all'esercizio successivo.
3. Viene convocata in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti, di sua competenza, su invito del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti che rappresentino almeno 1/3 delle quote o 2/3 del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta motivata del Presidente del Collegio dei Revisori.
4. L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in caso di urgenza, mediante qualsiasi altro mezzo idoneo (telegramma o fax) contenente giorno, ora, luogo ed oggetto da trattare.

5. L'avviso di convocazione viene inviato al domicilio dichiarato dai rappresentanti almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni.
6. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese, a scrutinio segreto si assumono le deliberazioni concernenti le persone fisiche, quando viene esercitata una facoltà discrezionale di apprezzamento sulla stessa o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
7. Ai sensi dell'art.10, comma 3 L.R. N.3/99 e successive modificazioni, a ciascun Socio, ai fini delle deliberazioni in Assemblea, spetterà un numero di voti pari al numero di quote di partecipazione conferite nel Fondo di Dotazione del Consorzio.

Art.9 *COMPITI E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA*

1. Spetta all'Assemblea Consortile:
 - a) adottare lo Statuto e gli atti modificativi dello stesso,
 - b) deliberare sulle materie previste dall'art.2364 del Codice Civile;
 - c) deliberare la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Vicepresidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) approvare il programma triennale di attività e di promozione industriale;
 - e) approvare il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma di attività di promozione industriale;
 - f) approvare le variazioni del Fondo di dotazione;
 - g) deliberare in ordine all'assunzione di partecipazioni in altre Società e alla costituzione di nuova Società, approvandone lo Statuto;
 - h) deliberare sull'esercizio del voto nelle Assemblee delle Società controllate che ne approvano il Bilancio;
 - i) approvare i Piani Territoriali, Infra regionali di competenza del Consorzio di cui all'art. N.3 della L.R. 18/01/99 N.3 e successive modificazioni;
 - l) deliberare la determinazione dei compensi agli Amministratori ed ai Revisori;
- a) deliberare sullo scioglimento del Consorzio e sul recesso dei singoli Soci.
2. Per la validità delle deliberazioni di cui alle lettere a) e g) è necessario il voto favorevole di tanti soggetti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.10 *COMPOSIZIONE*

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da N.5 Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e/o imprenditoriale e/o professionale nel

settore industriale, ovvero di particolari capacità nella organizzazione e nella gestione di Aziende, Enti e Società.

2. Alle imprese insediate è riservato un rappresentante a condizione che abbiano sottoscritto l'adesione al fondo di dotazione.
3. Il rappresentante designato dal Comitato delle imprese insediate, previsto dalla L.R. 18/01/1999 N.3 e successive modificazioni eventualmente costituito, è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione;
4. Ai fini dell'eleggibilità dei Consiglieri, ciascun socio dovrà presentare per ogni candidato un "curriculum vitae" che dimostri l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1); tali "curricula" saranno depositati presso la Sede del Consorzio a disposizione dei Soci almeno tre giorni prima della seduta dell'Assemblea per la nomina.

Art.11 COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 2 Consiglieri. In tale caso la convocazione dovrà seguire entro 15 giorni dalla richiesta.
La convocazione dovrà avvenire a mezzo posta, fax o telegramma o altro mezzo che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire in un termine più breve ma non inferiore a 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.12 DURATA, DECADENZA, DIMISSIONI

1. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre anni e sono rieleggibili.
2. In caso di impedimento all'esercizio della funzione, di dimissioni, di decadenza o morte di uno o più dei suoi componenti, il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza della cessazione dell'incarico affinché provveda alla loro sostituzione: i consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale di coloro che hanno sostituito.
3. Il componente del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, resti assente per N.3 sedute consecutive dal Consiglio. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea dopo che sia stato consentito all'interessato di produrre proprie giustificazioni entro un termine di 30 giorni dalla richiesta del Presidente.
4. Qualora cessi dalla carica per qualsiasi motivo la maggioranza degli amministratori in carica, contemporaneamente cessa l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica, o in subordine il Presidente del Collegio dei Revisori, dovranno convocare con urgenza l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di

Amministrazione.

5. Non possono far parte del C.d.A.:
 - a) i dipendenti del Consorzio;
 - b) dipendenti di altri Enti di Sviluppo Industriale;
 - c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti dell'Ente.

Art.13 *SEDUTE*

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 15.
2. Le adunanze non sono pubbliche e il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente. I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono calcolati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.
4. I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che riguardino i loro interessi.
5. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione

Art.14 *COMPENSI*

1. Le indennità di carica ed i gettoni di presenza sono deliberati dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione .

PRESIDENTE

Art.15 *NOMINA ED ATTRIBUZIONI*

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea Consortile fra i Componenti del Consiglio di Amministrazione: dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.
2. Egli ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori.
3. Le funzioni del Presidente sono assunte in caso di sua assenza, impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice-Presidente ovvero, in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, dal consigliere anagraficamente più anziano.
4. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali e dirige l'attività del Consorzio. Adotta gli atti ed assume le determinazioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.
5. In particolare il Presidente:

- a) rappresenta il Consorzio di fronte a terzi;
 - b) fissa l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione;
 - c) firma corrispondenza, documenti, atti e contratti relativi all'attività del Consorzio e firma gli ordinativi di pagamento secondo quanto stabilito dal regolamento;
 - d) compie tutti gli atti a lui demandati dalla legge, dallo Statuto e dai deliberati degli altri organi del Consorzio.
 - e) promuove, direttamente, o avvalendosi del Direttore, indagini e verifiche sull'intera attività del Consorzio;
 - f) predispone, avvalendosi del Direttore, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;
 - g) può delegare, in caso di assenza o impedimento suo e del Vicepresidente, la rappresentanza legale del Consorzio a Consiglieri di Amministrazione.
6. In caso di impedimento permanente del Presidente il Vicepresidente convoca entro 15 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
 7. Al Presidente compete l'adozione dei provvedimenti d'urgenza necessari alla conservazione del patrimonio ed al corretto funzionamento del Consorzio: tali atti saranno poi portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta per la ratifica.
 8. La cessazione dalla carica del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dovrà provvedere alla elezione del nuovo Presidente e dei Componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, nel termine di 45 giorni dalla data di cessazione dalla carica del Presidente.

REVISORI

Art.16 COLLEGIO DEI REVISORI

1. La revisione dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio dei Revisori, nominati dall'Assemblea, composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, più due supplenti. Essi sono scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili di cui al D.L.27/01/92 N.88 e durano in carica 3 anni.
2. La nomina, il funzionamento ed i compensi dovuti ai Revisori sono stabiliti dall'Assemblea, in conformità alle leggi e delle tariffe vigenti.
3. Al Collegio dei Revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio nonché di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, effettuando il controllo contabile e più in generale esercitando le funzioni previste dall'art.2403 del C.C. Inoltre il Collegio, nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, esamina con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico-

finanziaria del Consorzio.

4. Di tali relazioni ne trasmette copia al Presidente ed al Direttore. Una volta all'anno invia alla Giunta Regionale, tramite la Direzione Regionale dell'Industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile.
5. Ai Revisori viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.
6. I Revisori partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Le sedute sono valide anche in loro assenza.
7. Ogni anno il Collegio dei Revisori accompagna il Bilancio con una relazione; in essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei riscontri.
8. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può revocare, unicamente per giusta causa (art.2400 c.c.), i singoli componenti del Collegio con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 del Fondo di dotazione.
9. L'Assemblea provvede all'elezione del nuovo componente secondo la procedura dell'art.16 - Il comma.

DIRETTORE

Art. 17 IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore del Consorzio e con apposita deliberazione definirà le competenze ed il rapporto di lavoro del medesimo.

FINANZE E CONTABILITÀ

Art.18 ESERCIZIO E GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

1. L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio al 1° di gennaio e terminerà al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio redige il Bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Art.19 MEZZI FINANZIARI

Per la gestione delle proprie attività il Consorzio potrà utilizzare le seguenti entrate:

- a) canoni di locazione e proventi dei servizi resi;

- b) concorso spese delle imprese insediate.
- c) contributi e finanziamenti Unione Europea, Stato, Regione, Provincia ed altri Enti pubblici;
- d) interessi attivi ed altri proventi finanziari;
- e) ricavi e proventi derivanti dalla cessione delle aree;
- f) eventuali contributi, lasciti e donazioni di Enti o privati;
- g) contributi dei soggetti partecipanti;
- h) ricavi e proventi diversi.

Art.20 RISULTATO D'ESERCIZIO

1. L'utile d'esercizio determinato all'atto dell'approvazione del Bilancio deve essere destinato nell'ordine:
 - a) costituzione ed incremento del fondo di riserva legale nella misura del 5% dell'utile netto da accantonarsi e da utilizzarsi solo in caso di scioglimento del Consorzio;
 - b) ad eventuali altri fondi di riserva;
 - c) al fondo di dotazione.
2. In caso di perdita d'esercizio, superiore ad 1/3 del patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione deve redigere una relazione con l'analisi delle cause che hanno determinato la perdita medesima e l'indicazione dei provvedimenti da adottare per il contenimento della perdita e la riconduzione in equilibrio della gestione.

PIANIFICAZIONE

Art.21 PROGRAMMA TRIENNALE DI ATTIVITA' E PROMOZIONE INDUSTRIALE.

1. Il Consiglio di Amministrazione annualmente redige e sottopone all'Assemblea il Programma Triennale di Attività e Promozione Industriale che deve contenere le scelte e gli obiettivi da perseguire, si articola per programmi e progetti indicando gli investimenti e le relative modalità di finanziamento.

Art.22 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione redige il Piano Economico e Finanziario entro il 15 di novembre. Il documento contabile è sottoposto - con le osservazioni del Collegio dei Revisori - all'Assemblea che dovrà approvarlo entro il mese di dicembre.

Art.23 BILANCIO

1. Il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale delibera in merito al progetto di Bilancio e lo trasmette, con una

propria relazione al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione di loro competenza che deve essere depositata, unitamente al Bilancio ed alla relazione del Consiglio di Amministrazione, presso la sede del Consorzio almeno 8 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve deliberare in merito alla sua approvazione.

Art.24 SERVIZIO DI CASSA

1. Il servizio di Tesoreria e di Cassa del Consorzio sono affidati dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito con apposita convenzione stipulata a seguito di gara.
2. Con specifico regolamento, presso il Consorzio, può essere costituito un servizio di Cassa interno.

Art.25 REGOLAMENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione, adotterà, secondo opportunità appositi Regolamenti per la contabilità, il funzionamento degli Organi istituzionali, i contratti, il personale dipendente ed il funzionamento degli Uffici, la gestione delle aree da cedere.
L'elenco suindicato ha valore solo indicativo e non deve ritenersi esaustivo.

Art.26 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Regionale e sarà affisso all'albo del Consorzio e degli Enti Consorziati per i 15 giorni successivi;
2. Con la medesima data cessa di avere vigore il precedente Statuto.
3. Gli organi consortili già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano in carica sino alla loro naturale scadenza.
4. Fino all'approvazione dei Regolamenti si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti.

INDICE GENERALE

[IL CONSORZIO](#)

Art.1 - Denominazione e natura giuridica

Art.2 - Fini istituzionali

Art.3 - Promozione di Società e partecipazione in altri organismi.

Art.4 - Fondo di dotazione

Art.5 - Scioglimento e recesso

[GLI ORGANI](#)

Art.6 - Organi del Consorzio

Assemblea

Art.7 - Componenti

Art.8 - Presidenza e convocazione

Art.9 - Compiti e funzioni dell'Assemblea

Consiglio di Amministrazione

Art.10 - Composizione

Art.11 - Competenze

Art.12 - Durata, decadenza, dimissioni

Art.13 - Sedute

Art.14 - Compensi

Presidente

Art.15 - Nomina ed attribuzioni

Revisori

Art.16 - Collegio dei Revisori

Direttore

Art.17 - Direttore del Consorzio

FINANZE E CONTABILITÀ

Art.18 - Esercizio e gestione contabile e finanziaria

Art.19 - Mezzi finanziari

Art.20 - Risultato d'esercizio

PIANIFICAZIONE

Art.21 - Programma Triennale di attività e promozione industriale

Art.22 - Piano Economico e Finanziario

Art.23 - Bilancio

Art.24 - Servizio di Cassa

Art.25 - Regolamenti

Art.26 – Entrata in vigore

